

Art. 24 LATer

Art. 24 cpv. 1 lett. a e b, nonché 1^{bis}

¹ Possono dispensare medicinali soggetti a prescrizione medica:

- a. i farmacisti, su prescrizione medica. La dispensazione senza prescrizione medica è permessa, sempre che avvenga dopo un contatto diretto con l'interessato e sia documentata, nei casi seguenti:
 - 1. per i medicinali e le indicazioni designati dal Consiglio federale, o
 - 2. in casi eccezionali motivati;
- b. gli altri operatori sanitari, conformemente alle disposizioni in materia di dispensazione diretta e all'articolo 1 capoverso 3 lettera c;

^{1bis} Il Consiglio federale stabilisce la forma e la portata dell'obbligo di documentazione di cui al capoverso 1 lettera a.